

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE BARESE

STATUTO

Art. 1 – Costituzione	2
Art. 2 – Scopi	2
Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse	3
Art. 4 – Vigilanza	3
Art. 5 – Patrimonio	4
Art. 6 – Fondo di gestione	4
Art. 7 – Esercizio Finanziario	4
Art. 8 – Soci	5
Art. 9 – Organi	5
Art. 10 – Il Presidente	6
Art. 11 – Il Vicepresidente	6
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo	6
Art. 13– L’Assemblea dei Soci	8
Art. 14 – Il Tesoriere	9
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti	10
Art. 16 – Articolazioni della Fondazione	10
Art. 17 – Il Direttore	11
Art. 18 – Il Segretario	12
Art. 19 – La Giunta esecutiva	12
Art. 20 – Il Comitato Scientifico	12
Art. 21 – Attività di vigilanza sulla qualità dell’offerta formativa	13
Art. 22 – Esclusione e recesso	13
Art. 23 – Estinzione e Scioglimento	14
Art. 24 – Clausola di rinvio	14

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE BARESE
STATUTO

Art. 1 – Costituzione

La “**Fondazione Scuola Forense Barese**”, costituita con atto del Notaio Diego Labriola del 16/05/1987, ha sede in Bari, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Palazzo di Giustizia in Piazza Enrico De Nicola n. 1.

La Fondazione svolge la sua attività prioritariamente nel Distretto della Corte d’Appello di Bari.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Scopi

La Fondazione si propone:

- a) di stimolare le condizioni per la crescita della cultura giudiziaria nell’ambito del Distretto della Corte di Appello di Bari, valorizzando il ruolo e la funzione dell’Avvocato e del Praticante Avvocato, attraverso la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla crescita professionale;
- b) di predisporre per i giovani che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato strumenti di studio e adeguati percorsi di formazione;
- c) di fornire agli Avvocati, Magistrati e loro ausiliari che operano nell’ambito del Distretto della Corte di Appello di Bari, un servizio di aggiornamento costante e qualificato, nonché la possibilità di accedere a percorsi di specializzazione nei diversi settori dell’attività forense;
- d) di organizzare e predisporre, quale ente all’uopo promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, le attività previste dalla Legge Professionale e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione per l’accesso alla professione forense, l’aggiornamento professionale e l’acquisizione del titolo di specialista.

La Fondazione, a tal fine, intende:

- a) organizzare corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, istituire corsi di perfezionamento e aggiornamento, corsi di preparazione alle prove selettive per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio del patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, nonché corsi per ogni altra attività d’interesse per gli Avvocati e gli operatori della giustizia;
- b) svolgere e promuovere attività culturali e di approfondimento nel campo delle scienze giuridiche, quali – a titolo esemplificativo – convegni, seminari, congressi, corsi, studi, ricerche, nonché costituire centri di studio e ricerca;

- c) esercitare attività editoriale e di comunicazione relativamente alle materie di cui ai punti precedenti, utilizzando qualsiasi mezzo a tal fine idoneo, anche allo scopo di favorire la conoscenza di attività e programmi della Fondazione;
- d) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie giuridiche assegnandole a persone capaci e meritevoli, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, in ossequio ai principi fissati dallo Statuto.

Per la realizzazione delle proprie finalità, la Fondazione può collaborare e stabilire relazioni in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità simili, con le Istituzioni Forensi, con le Associazioni forensi, con altri Ordini Professionali, Università, centri di studio e di ricerca, anche esteri, e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica, che ne condivida gli scopi.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla stessa posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
3. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
4. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
5. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi statutari;
6. svolgere ogni altra attività, in via non prevalente anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, la Fondazione ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 4 – Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Art. 5 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito come segue:

- a) dal fondo di dotazione versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dai Soci Fondatori, così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente Statuto;
- b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione a incrementare il patrimonio della Fondazione.
- c) da contributi o elargizioni attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da qualunque altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica;
- d) dalla parte di rendite e/o utili di servizio non utilizzati che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Art. 6 – Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà:

- a) delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
- b) di ogni altro bene mobile e immobile, contributo, donazione, lascito o elargizione che potrà pervenire dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da qualunque altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica che non sia espressamente destinato a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) delle quote e dei contributi, in qualsiasi forma concessi, da parte dei Soci;
- d) degli eventuali avanzi di gestione annuale;
- e) dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio e il fondo di gestione della Fondazione, così come sopra definito, saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo e il bilancio di previsione devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro 120 giorni, e comunque non oltre 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, tenendo conto della peculiarità della Fondazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge.

Art. 8 – Soci

I Soci della Fondazione si dividono in **Soci Fondatori**, **Soci Ordinari**, **Soci Benemeriti** e **Soci Aderenti**.

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari** è socio fondatore di diritto.

Sono, altresì, **Soci Fondatori** i soggetti che, avendo aderito alla Fondazione all'epoca della sua costituzione, abbiano acquisito tale *status* essendosi verificate nei loro confronti le condizioni di cui all'art. 9, lett. a), b) e c) dell'atto costitutivo.

Sono **Soci Ordinari** gli iscritti all'Albo degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Bari, nonché le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti e le associazioni, rappresentativi delle diverse categorie operanti in ambito giudiziario, in possesso dei requisiti determinati dall'Assemblea dei Soci, che ne facciano richiesta e versino la quota stabilita annualmente dal medesimo organo.

I Soci Ordinari, decorsi dieci anni di iscrizione alla Fondazione, ove ne facciano richiesta, vengono nominati dal Consiglio Direttivo **Soci Benemeriti** con tutti i diritti spettanti ai Soci Fondatori, fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale annua.

Sono **Soci Aderenti** le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni, in possesso dei requisiti determinati dall'Assemblea dei Soci, che ne facciano richiesta, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso, a suo insindacabile giudizio. In particolare, i soci aderenti possono proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche nonché elaborare progetti e programmi, nell'ambito delle attività e degli scopi della Fondazione. I Soci aderenti sono esonerati dal pagamento della quota sociale annua.

Art. 9 – Organi

Sono organi necessari della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi facoltativi della Fondazione, ove istituiti e nominati:

- g) le Articolazioni della Fondazione;
- h) i Direttori delle Articolazioni istituite in seno alla Fondazione;

- i) i Segretari delle Articolazioni;
- l) le Giunte Esecutive delle Articolazioni;
- m) i Comitati Scientifici delle Articolazioni.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è, di diritto, il Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Egli presiede il Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori ed esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta la Fondazione di fronte a terzi con ogni più ampia facoltà, inclusa quella di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- b) provvede agli atti di ordinaria amministrazione e stipula i contratti;
- c) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- d) in caso di urgenza, ha la facoltà di adottare atti di straordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo da convocarsi entro quindici giorni.

In occasione delle assemblee dei soci per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, unitamente al Tesoriere, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente.

Cura, altresì, coadiuvato dai Direttori delle Articolazioni della Fondazione, le relazioni con le Istituzioni Forensi, le Associazioni forensi, altri Ordini Professionali, le Università, i centri di studio e di ricerca e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica, comunque d'interesse per l'ente, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 11 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; svolge, altresì, ogni altra attività delegatagli dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di nove membri: uno è, di diritto, il Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari che assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo; quattro vengono eletti dal citato Consiglio dell'Ordine tra i componenti *pro tempore* del medesimo Consiglio; quattro vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Bari sicché la cessazione o la decadenza del Consiglio dell'Ordine comporta la cessazione o la decadenza del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

La perdita della carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari comporta la decadenza dall'incarico di Presidente della Fondazione e di componente del Consiglio Direttivo; parimenti, la perdita della carica di componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari è causa di decadenza dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione provvisoria dei membri mancanti e (i) convocherà al più presto l'Assemblea dei Soci per la nomina dei sostituti, qualora vengano meno consiglieri espressi dall'Assemblea dei Soci, oppure (ii) inviterà al più presto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari alla nomina dei sostituti dei consiglieri dallo stesso espresso. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione con i più ampi poteri. In particolare:

- a) esamina e provvede in ordine alle domande di adesione dei soci nei limiti di cui al presente statuto e dei requisiti fissati dall'Assemblea dei Soci;
- b) nomina il Tesoriere;
- c) nomina i Direttori delle Articolazioni della Fondazione e, su indicazione di questi, i Segretari, i componenti delle Giunte Esecutive e dei Comitati Scientifici;
- d) cura, anche attraverso le proprie Articolazioni e la consulenza dei Comitati Scientifici, la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica;
- e) redige il conto consuntivo, il bilancio di previsione e la relazione accompagnatoria sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) delibera l'assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità e i compensi per il personale e i collaboratori;
- g) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- h) accetta donazioni ed eredità;
- i) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- j) approva i regolamenti utili al funzionamento della Fondazione e delle sue Articolazioni;
- k) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi e i regolamenti relativi alla proprietà letteraria delle pubblicazioni;

- l) bandisce concorsi e borse di studio e istituisce premi;
- m) istituisce delegazioni, uffici e/o sedi secondarie;
- n) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad avere certezza della ricezione dell'invito, con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, secondo il voto espresso dal Presidente.

Le adunanze possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario dell'adunanza.

Il Tesoriere e i Direttori delle Articolazioni partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza, steso su apposito libro.

Art. 13– L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti e Aderenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. È altresì convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario.

Ciascun socio in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea è consentita anche per delega ad un altro socio, fino a un massimo di due deleghe.

All'Assemblea dei Soci compete:

- a) approvare il conto consuntivo, il bilancio di previsione e la relazione accompagnatoria sull'attività svolta dalla Fondazione, presentati dal Consiglio Direttivo;

- b) designare quattro componenti del Consiglio Direttivo, di cui tre Consiglieri espressi dai Soci Fondatori e Benemeriti mediante scrutinio segreto nell'ambito delle medesime categorie e un Consigliere espresso dai Soci Ordinari e Aderenti sempre a scrutinio segreto nell'ambito delle medesime categorie; nell'ipotesi in cui una o più delle predette Categorie non riescano a esprimere candidati sufficienti, è facoltà dell'Assemblea individuare diversamente la composizione del Consiglio Direttivo nella parte a essa spettante;
- c) designare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare le modifiche allo Statuto;
- e) deliberare l'esclusione dei soci, con le modalità di cui all'art. 22 dello Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, con le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno i due terzi dei soci. Ove non disciplinato diversamente, le decisioni sono assunte con scrutinio palese e a maggioranza dei voti espressi da tutti i soci presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. In tutti i casi di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo, che partecipino all'Assemblea anche in qualità di soci, non hanno voto. Per le delibere aventi ad oggetto modifiche dello Statuto è sempre richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i Direttori delle Articolazioni, hanno l'obbligo di intervenire all'Assemblea; i Segretari, i componenti delle Giunte esecutive e dei Comitati Scientifici hanno la facoltà e, se richiesti, l'obbligo di intervenire all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza, steso su apposito libro.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione.

Il Tesoriere, in particolare:

- a) individua, d'intesa con il Consiglio Direttivo i consulenti esterni cui è affidata la tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori, la predisposizione del progetto del conto consuntivo e del bilancio di previsione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, in vista dell'approvazione da parte dell'Assemblea;
- b) individua, d'intesa con il Consiglio Direttivo i professionisti cui vengono affidati gli

adempimenti in materia lavoristica;

c) provvede alle operazioni finanziarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali, con firma congiunta col Presidente e/o altro membro designato dal Consiglio Direttivo;

d) cura la riscossione dei contributi dovuti dai Soci;

e) collabora con i Direttori delle Articolazioni e con i Segretari per ogni aspetto inerente alla gestione economica e finanziaria delle attività ad essi affidate;

f) assicura al Collegio dei Revisori dei Conti costante accesso a informazioni, atti e documenti inerenti la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra soggetti esterni al medesimo organo, e dura in carica sino alla cessazione delle funzioni del Consiglio che lo ha eletto. Egli è componente di diritto delle Giunte Esecutive e partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio e due componenti supplenti, tutti scelti dall'Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Il Collegio resta in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari sicché la cessazione o la decadenza del Consiglio dell'Ordine comporta la cessazione o la decadenza dell'organo di controllo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati.

Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.

I revisori partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Art. 16 – Articolazioni della Fondazione

La Fondazione può organizzare le attività istituzionali mediante proprie Articolazioni, variamente denominate, istituite con delibera del Consiglio Direttivo, con contestuale attribuzione alle ridette strutture delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, formative e/o di ricerca, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

Costituiscono Articolazioni della Fondazione:

a) la **Scuola di Formazione**, cui è affidata l'organizzazione dei corsi di formazione e

dei percorsi di orientamento per i giovani che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato; in particolare, nell'ambito delle finalità fissate dall'art. 2, comma 1, lett. d), del presente Statuto, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, la Scuola di Formazione organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione;

b) la **Scuola di Aggiornamento**, cui è affidata l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento degli Avvocati, mediante la predisposizione di percorsi di approfondimento dei diversi settori della professione e iniziative volte alla valorizzazione della funzione culturale e sociale dell'Avvocato; nell'ambito delle finalità fissate dall'art. 2, comma 1, lett. d), del presente Statuto, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, la Scuola concorre a organizzare le attività di formazione continua.

c) la **Scuola per le Specializzazioni** cui è affidato il compito di supportare l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, nell'ambito delle finalità fissate dall'art. 2, comma 1, lett. d), del presente Statuto, in base alle convenzioni stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e i Dipartimenti di Giurisprudenza.

Le Articolazioni provvedono all'organizzazione dei corsi e delle altre attività formative loro affidate, anche in collaborazione con le Istituzioni Forensi, le Associazioni Specialistiche, altri Ordini Professionali, Università, centri di studio e di ricerca, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, anche al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito della programmazione e del coordinamento delle attività formative previste, può istituire nuove Articolazioni, variare le funzioni attribuite a ciascuna di esse, affidare ulteriori obiettivi formativi, disporre la soppressione o l'accorpamento delle strutture.

L'attività di ciascuna Articolazione è disciplinata dal presente Statuto, per le norme comuni, dalle delibere del Consiglio Direttivo istitutive delle strutture e, nel rispetto delle norme di cui alla Legge Professionale e ai Regolamenti del Consiglio Nazionale Forense, dal rispettivo Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, udito il parere dei Direttori e del Comitato Scientifico.

Art. 17 – Il Direttore

Il Direttore coordina l'attività dell'Articolazione affidatagli e vigila sul corretto svolgimento delle attività didattiche, formative e/o di ricerca di competenza. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino alla cessazione delle funzioni del Consiglio che lo ha eletto.

Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, formula proposte, in particolare in ordine alla programmazione dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico, e ne attua le deliberazioni.

Presiede e convoca, altresì, la Giunta Esecutiva e il Comitato Scientifico.

L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno alla Fondazione.

Art. 18 – Il Segretario

Nell'ambito dell'Articolazione cui è preposto, il Segretario coadiuva e assiste il Direttore nello svolgimento delle attività di gestione necessarie al corretto funzionamento della struttura. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Direttore, e dura in carica sino alla cessazione delle funzioni del Consiglio che lo ha eletto.

Il Segretario, in particolare:

- a) sovrintende alle iscrizioni e cura i rapporti con gli allievi;
- b) vigila sul corretto svolgimento delle singole attività programmate;
- c) raccoglie il materiale didattico e ne assicura la disponibilità;
- d) svolge ogni altra attività necessaria e opportuna delegatagli dal Direttore.

L'incarico di Segretario è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno alla Fondazione.

Art. 19 – La Giunta esecutiva

Ciascuna delle Articolazioni istituite in seno alla Fondazione è dotata di una Giunta Esecutiva, formata dal Direttore, dal Segretario, dal Tesoriere della Fondazione e dagli altri componenti cui si ritenga necessario affidare specifiche deleghe inerenti la gestione e organizzazione di particolari attività della struttura.

I componenti della Giunta sono nominati dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Direttore, e durano in carica sino alla cessazione delle funzioni del Consiglio che li ha eletti.

La Giunta esecutiva coadiuva il Direttore nella gestione della Scuola.

Tra l'altro, essa può svolgere compiti preparatori per i lavori e le deliberazioni del Consiglio Direttivo; in particolare, partecipa alla programmazione dell'attività didattica, esprime parere non vincolante al Direttore e al Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne facciano richiesta; cura la preparazione degli atti di competenza da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e assiste il Direttore nell'esecuzione delle delibere dello stesso Consiglio inerenti l'attività della Scuola.

Art. 20 – Il Comitato Scientifico

Ciascuna delle Articolazioni istituite in seno alla Fondazione è dotata di un Comitato Scientifico, quale proprio organo consultivo, composto da avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza, anche non appartenenti alle predette categorie, ma ritenuti utili e necessari per le attività d'interesse della

Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Direttore, e durano in carica sino alla cessazione delle funzioni del Consiglio che li ha eletti.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore che lo presiede, almeno una volta l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico, in particolare:

a) svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla programmazione delle attività didattiche, formative e/o di ricerca, al valore formativo delle singole iniziative promosse dalla Fondazione e a ogni altra questione per la quale il Direttore, il Presidente della Fondazione o il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere;

b) svolge attività di consulenza, studio, esprime valutazioni e fornisce indicazioni al Direttore, al Presidente della Fondazione e al Consiglio Direttivo sulle altre iniziative della Fondazione;

c) esprime valutazione e fornisce indicazioni sui regolamenti;

d) esprime valutazione e fornisce indicazioni sulla istituzione di borse di studio e di ricerca scientifica e sui rispettivi regolamenti.

Art. 21 – Attività di vigilanza sulla qualità dell'offerta formativa

La Fondazione, anche per mezzo dei Direttori delle sue Articolazioni, assicura il raccordo con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, agevolando l'esercizio dei poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dalla Legge Professionale e dai Regolamenti del Consiglio Nazionale Forense, vigenti tempo per tempo, sul corretto funzionamento delle scuole forensi e sulla qualità dell'offerta formativa.

Nell'organizzazione delle attività didattiche, le Articolazioni istituite presso la Fondazione si conformano alle linee guida e agli indirizzi relativi all'organizzazione e ai contenuti delle attività formative adottate dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 22 – Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Soci delibera, con provvedimento motivato e la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, l'esclusione dei soci per gravi ragioni.

Nel caso di inadempimento da parte del Socio Ordinario o Benemerito dell'obbligo di versamento della quota annuale per tre anni, il socio si intende escluso di diritto. L'esclusione è dichiarata e comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle quote effettuato prima dell'intervenuta dichiarazione di esclusione, impedisce la decadenza.

I soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24

del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 23 – Estinzione e Scioglimento

La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente agli scopi;
- b) per delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto, purché vi sia il parere conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- c) per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.

In caso di estinzione, i beni della Fondazione che residuano, all'esito della liquidazione, saranno devoluti all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Art. 24 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo II, del Codice Civile.